



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO «CIRO POLLINI» MORTARA

Agricoltura e sviluppo rurale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Operatore della ristorazione

Sede principale: via Ospedale, 4; tel. 0384/98176

Sede staccata: via Troncone, 1; tel. 0384/93619 – Sede staccata: via Marsala, 11; tel. 0384/91584

e-mail: pvra02000d@istruzione.it – pec: pvra02000d@pec.istruzione.it

C.F.: 92001090189 – Codice meccanografico: PVRA02000D – Codice Univoca: UF30PA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA E MOTIVAZIONI

L'irruzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella vita quotidiana rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche e sociali più significative degli ultimi decenni. Le scuole pubbliche italiane sono chiamate ad affrontare questa transizione con consapevolezza, rigore etico e spirito di innovazione pedagogica.

Il presente Regolamento intende fornire un quadro di riferimento organico, chiaro e operativamente applicabile per l'adozione responsabile di sistemi di IA nelle istituzioni scolastiche. Esso si pone in continuità con la tradizione italiana di centralità della persona nell'azione educativa e recepisce le più recenti indicazioni normative europee, nazionali e internazionali.

L'obiettivo non è limitare l'innovazione, bensì orientarla: l'IA deve essere al servizio della comunità scolastica, amplificando le capacità umane senza sostituire il giudizio, la relazione e la responsabilità educativa del docente.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, Ambito di Applicazione e Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di tecnologie basate su Intelligenza Artificiale (di seguito "IA" o "sistemi IA") all'interno dell'istituzione scolastica, definendo responsabilità, modalità operative, misure di protezione e strumenti di governance per garantire un utilizzo etico, sicuro, trasparente e inclusivo.

Il Regolamento si applica a:

-
- a) tutto il personale docente e non docente dell'Istituto;
 - b) gli studenti, nell'ambito delle attività didattiche e formative;
 - c) le famiglie, per gli aspetti che le riguardano direttamente;
 - d) i soggetti terzi (fornitori, collaboratori, stagisti) che accedono ai sistemi informatici dell'Istituto.

L'IA è intesa come strumento di supporto e amplificazione della professionalità docente e dell'innovazione didattica. In nessun caso può sostituire il ruolo educativo e relazionale del docente, né la sua responsabilità esclusiva nella valutazione degli apprendimenti.

Principi fondamentali

Ogni attività che coinvolge sistemi IA deve rispettare i seguenti principi:

Centralità della persona: il benessere fisico, psicologico e sociale degli studenti costituisce il valore supremo cui ogni scelta tecnologica deve conformarsi;

Equità e non discriminazione: i sistemi IA non devono produrre o amplificare pregiudizi algoritmici (bias) di natura etnica, di genere, socioeconomica o legati a disabilità;

Trasparenza e chiarezza: gli studenti, le famiglie e il personale devono essere informati quando interagiscono con sistemi IA;

Supervisione umana (human-in-the-loop): ogni decisione rilevante per la carriera scolastica dello studente deve essere assunta da un essere umano, supportato – ma non sostituito – dall'IA;

Proporzionalità e minimizzazione: l'uso dei dati personali è limitato allo stretto necessario;

Responsabilità (accountability): ogni attore coinvolto nell'adozione o nell'uso di sistemi IA risponde delle proprie azioni secondo le attribuzioni definite dal presente Regolamento;

Sostenibilità ambientale: si tiene conto dell'impatto energetico dei sistemi IA, privilegiando soluzioni efficienti e a bassa impronta ecologica.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Sistema di Intelligenza Artificiale: un sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili, che può generare output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti (definizione AI Act UE 2024/1689);

IA Generativa (GenAI): classe di sistemi IA in grado di generare autonomamente testo, immagini, audio, video o codice informatico sulla base di prompt forniti dall'utente;

Bias algoritmico: errore sistematico negli output di un sistema IA derivante da dati di addestramento o scelte di progettazione che producono risultati discriminatori;

DPIA (Data Protection Impact Assessment): valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 GDPR per trattamenti ad alto rischio;

FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment): valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali, richiesta dall'AI Act per sistemi ad alto rischio;

Human-in-the-loop: modello operativo in cui un essere umano supervisiona, verifica e, se necessario, corregge o annulla gli output generati da un sistema IA;

Hallucination: fenomeno per cui un sistema IA generativa produce informazioni plausibili ma fattualmente errate o inventate;

Prompt: istruzione testuale fornita dall'utente a un sistema di IA generativa per ottenere un determinato output;

Pseudonimizzazione: tecnica che sostituisce gli identificatori diretti con pseudonimi, rendendo i dati non immediatamente riconducibili a un individuo specifico;

SEE: Spazio Economico Europeo, comprendente i Paesi UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Art. 3 – Riferimenti Normativi

L'uso dell'IA nell'istituzione scolastica è regolato dal seguente quadro normativo:

- **Reg. (UE) 2024/1689 – AI Act:** prima normativa globale vincolante sull'IA; disciplina sviluppo e uso dei sistemi IA nell'UE;
- **Reg. (UE) 2016/679 – GDPR:** protezione dei dati personali, applicabile integralmente ai dati degli studenti trattati mediante IA;
- **D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.:** normativa italiana di attuazione del GDPR;
- **Linee Guida MIM 2025:** quadro nazionale per l'introduzione dell'IA nelle scuole italiane;
- **Raccomandazione UNESCO 2021:** etica dell'IA nell'istruzione;
- **DigComp 2.2 (2022):** quadro europeo per le competenze digitali dei cittadini;
- **D.Lgs. 62/2017 e O.M. 172/2020:** norme sulla valutazione degli studenti;
- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):** finanziamenti per la digitalizzazione della scuola;
- **DPCM 28/11/2024:** Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026.

SEZIONE II – CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E SISTEMI VIETATI

Art. 4 – Classificazione dei Sistemi IA per Livello di Rischio

In conformità all'AI Act (Reg. UE 2024/1689), l'Istituto adotta la seguente classificazione dei sistemi IA:

Livello	Esempi applicativi	Obblighi
Inaccettabile (Vietato)	Riconoscimento emozioni, social scoring, manipolazione subliminale, profilazione comportamentale di minori	Divieto assoluto – non adottabile
Alto Rischio	Sistemi di valutazione automatica, accesso ai percorsi formativi, monitoraggio comportamentale durante prove	DPIA + FRIA obbligatorie, supervisione umana continua, registrazione nel database UE AI Act

Rischio Limitato	Chatbot interattivi, assistenti virtuali per studenti, generatori di contenuti didattici	Obbligo di trasparenza verso l'utente, dichiarazione d'uso IA	
Rischio Minimo	Correttori ortografici, traduttori, motori di ricerca, strumenti di sintesi testuale	Nessun obbligo specifico, buone pratiche consigliate	

Art. 5 – Pratiche e Sistemi Vietati

È severamente vietato, senza eccezioni, l'utilizzo dei seguenti sistemi e pratiche:

Riconoscimento delle emozioni: sistemi che inferiscono stati emotivi di studenti o docenti mediante analisi di espressioni facciali, voce o dati biometrici, salvo specifiche eccezioni motivate da ragioni mediche o di sicurezza certificate;

Social scoring scolastico: sistemi che classificano o discriminano studenti sulla base del comportamento sociale o di fattori extracognitivi, producendo punteggi con effetti sulla carriera scolastica;

Tecniche subliminali e manipolative: sistemi che interagiscono con gli studenti al di sotto della soglia della percezione conscia, sfruttando vulnerabilità psicologiche;

Profilazione comportamentale di minori: raccolta massiva di dati comportamentali di studenti minorenni per finalità commerciali o non previste dal piano educativo;

Sorveglianza biometrica di massa: utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale negli spazi scolastici, salvo eccezioni previste dalla legge per motivi di sicurezza pubblica;

Generazione di deepfake: creazione di contenuti audio/video sintetici che ritraggono persone reali senza il loro consenso, in particolare quando coinvolgono studenti minorenni.

Art. 6 – Procedura di Autorizzazione per Nuovi Sistemi IA

Prima di adottare qualsiasi nuovo sistema IA non già presente nell'elenco approvato, il docente o il responsabile di progetto deve seguire la seguente procedura:

Per sistemi a rischio limitato o minimo: il Dirigente Scolastico autorizza con provvedimento motivato entro 15 giorni lavorativi;

Per sistemi ad alto rischio: è obbligatoria la redazione di DPIA e FRIA prima dell'autorizzazione; il Consiglio d'Istituto viene informato;

I sistemi autorizzati sono inseriti nel Registro dei Sistemi IA d'Istituto (Allegato B), aggiornato semestralmente.

SEZIONE III – GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ

Art. 7 – Struttura di Governance e Ruoli

L'Istituto adotta un modello di governance distribuita per la gestione dell'IA, con i seguenti attori e responsabilità:

Soggetto	Responsabilità principali
----------	---------------------------

Dirigente Scolastico	Autorizza l'adozione di sistemi IA Approva DPIA/FRIA Sovrintende alla conformità normativa Designa i referenti interni
Referente IA d'Istituto (RIA)	Coordina l'implementazione del Regolamento Gestisce il Registro dei sistemi adottati Promuove la formazione Interfaccia con DPO
Collegio dei Docenti	Approva le linee guida didattiche Partecipa ai percorsi formativi Segnala criticità e suggerimenti
Docenti (singoli)	Supervisione human-in-the-loop sugli output IA Valutazione finale sempre umana Dichiarazione trasparente agli studenti Segnalazione incidenti
DPO (Resp. Protezione Dati)	Parere preventivo su sistemi ad alto rischio Assistenza nella redazione DPIA Registro dei trattamenti Punto di contatto con il Garante
Studenti e Famiglie	Uso consapevole degli strumenti IA Dichiarazione d'uso in elaborati Consenso informato per progetti sperimentali

Art. 8 – Il Referente IA d'Istituto (RIA)

L'Istituto nomina un Referente IA d'Istituto (RIA), scelto tra il personale docente con competenze digitali certificate. Il RIA è un ruolo funzionale aggiuntivo rispetto alle mansioni ordinarie.

Compiti del RIA

- Tenere aggiornato il Registro dei Sistemi IA adottati dall'Istituto;
- Coordinare la formazione del personale sull'uso etico e tecnico degli strumenti IA;
- Monitorare l'evoluzione normativa e aggiornare il presente Regolamento con cadenza almeno annuale;
- Gestire le segnalazioni di incidenti o malfunzionamenti legati a sistemi IA;
- Interfacciarsi con il DPO per le valutazioni d'impatto;
- Relazionare annualmente al Consiglio d'Istituto sull'implementazione del Regolamento.

Art. 9 – Comitato Etico per l'IA (CEA)

L'Istituto può istituire un Comitato Etico per l'IA (CEA), composto da: il Dirigente Scolastico (o suo delegato), il RIA, il DPO, due docenti eletti dal Collegio, un rappresentante dei genitori, uno studente maggiorenne (per le scuole secondarie di II grado).

Il CEA si riunisce almeno due volte l'anno e ha compiti consultivi in merito a: adozione di sistemi ad alto rischio, gestione di segnalazioni etiche, aggiornamento del Regolamento, proposte di formazione.

SEZIONE IV – UTILIZZO DIDATTICO E VALUTAZIONE

Art. 10 – Uso dell'IA nella Didattica

10.1 – Usi consentiti e incoraggiati per i docenti

I docenti possono avvalersi di sistemi IA per:

- progettazione e personalizzazione dei percorsi didattici (UDA, piani di studio individualizzati per BES/DSA);
- creazione di materiali didattici originali (testi, esercizi, quiz, mappe concettuali), con revisione critica obbligatoria;
- traduzione e semplificazione di testi per studenti con difficoltà linguistiche;
- feedback formativo automatico su esercizi grammaticali, matematici, logici, fermo restando che il voto finale è sempre attribuito dal docente;
- supporto alla ricerca di risorse bibliografiche, con verifica delle fonti;
- analisi aggregata e anonimizzata dei risultati delle prove per identificare criticità collettive.

10.2 – Usi consentiti per gli studenti > 13 anni o con il consenso delle famiglie e con supervisione di un adulto

gli studenti possono utilizzare sistemi IA per:

- ricerca e approfondimento di argomenti, con obbligo di verifica delle informazioni su fonti primarie;
- supporto nella comprensione di testi complessi (parafrasi, spiegazione di concetti);
- revisione grammaticale e stilistica di elaborati propri, purché la stesura originale sia dello studente;
- esercitazione individuale e autovalutazione, su piattaforme autorizzate dall'Istituto; – progetti creativi e interdisciplinari, con esplicita dichiarazione del contributo IA.

Nota: per i minori di 14 anni l'uso dei sistemi di IA richiede l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Dai 14 anni in su i minori possono prestare il proprio consenso autonomamente per l'utilizzo dell'IA. Molte piattaforme AI, fissano l'età minima a 13 anni per l'uso con account personali.

10.3 – Usi non consentiti per gli studenti anche di età > 13 anni

È vietato agli studenti:

- delegare interamente a sistemi IA la produzione di elaborati oggetto di valutazione, senza dichiarazione;
- utilizzare IA per rispondere a domande durante prove scritte o orali, salvo esplicita autorizzazione del docente;
- caricare o condividere in piattaforme IA materiali di proprietà altrui in violazione del diritto d'autore.

Art. 11 – Valutazione degli Apprendimenti e IA

La responsabilità della valutazione rimane esclusivamente in capo al docente. Nessun sistema IA può emettere in autonomia giudizi sommativi, voti, ammissioni o non ammissioni agli esami.

1. **Divieto assoluto di valutazione automatizzata:** i sistemi IA non possono determinare né influenzare in modo vincolante il voto finale. Il docente può usare l'IA come supporto, ma il giudizio valutativo è sempre frutto di una deliberazione umana motivata;
2. **Rilevamento del contributo IA negli elaborati:** l'Istituto può adottare strumenti di AI detection come ausilio al docente. L'esito non costituisce prova definitiva e deve essere interpretato criticamente;
3. **Dichiarazione d'uso obbligatoria:** ogni elaborato destinato alla valutazione deve essere corredato di una Dichiarazione d'Uso IA (Allegato C);
4. **Valutazione della competenza d'uso IA:** il Collegio dei Docenti può deliberare di inserire la competenza di utilizzo critico dell'IA tra le dimensioni valutate in specifiche discipline.

Art. 12 – Accessibilità e Inclusione

Per gli studenti con BES e DSA, i sistemi IA di supporto alla lettura, scrittura e organizzazione del pensiero sono strumenti compensativi assimilabili a quelli già previsti dalla normativa (L. 170/2010);

Le interfacce dei sistemi IA adottati devono essere accessibili agli studenti con disabilità (conformità WCAG 2.1 livello AA);

I sistemi IA non devono amplificare le disuguaglianze tra studenti; l'Istituto garantisce accesso equo agli strumenti IA nell'ambito delle attività didattiche.

SEZIONE V – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Principi di Protezione dei Dati nell'Uso dell'IA

Minimizzazione dei dati: è vietato caricare dati identificativi di studenti su piattaforme IA esterne non autorizzate dal DPO. Si raccomanda l'utilizzo di dataset sintetici o pseudonimizzati;

Base giuridica del trattamento: ogni trattamento di dati personali mediante sistemi IA deve essere sorretto da una valida base giuridica ai sensi dell'art. 6 GDPR;

Dati sensibili: è vietato il trattamento di categorie particolari di dati (salute, origine etnica, religione) mediante sistemi IA, salvo esplicita deroga normativa e parere del DPO;

Dati dei minori: l'Istituto adotta misure rafforzate per la protezione dei dati degli studenti minorenni, in conformità all'art. 8 GDPR;

Diritti degli interessati: studenti e famiglie possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione tramite il DPO dell'Istituto.

Art. 14 – Valutazioni d'Impatto: DPIA e FRIA

Prima di adottare sistemi IA classificati ad alto rischio, l'Istituto è obbligato a condurre:

DPIA: valutazione che analizza la natura, la portata, il contesto e le finalità del trattamento, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure di mitigazione adottate. Redatta sotto la supervisione del DPO;

FRIA: valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. La FRIA è integrata nella DPIA o redatta separatamente;

Entrambe le valutazioni sono documentate, conservate nel fascicolo del sistema IA e aggiornate in caso di modifiche sostanziali.

Art. 15 – Hosting dei Dati e Scelta dei Fornitori

L'Istituto privilegia l'adozione di sistemi IA con infrastrutture localizzate nello Spazio Economico Europeo (SEE) o conformi al Data Privacy Framework UE-USA;

Prima di contrattualizzare un fornitore, il DPO verifica: localizzazione dei server, clausole sulla sub-elaborazione, data retention, misure di sicurezza;

I contratti con i fornitori devono includere clausole standard sulla protezione dei dati (SCC) per i trasferimenti extra-SEE;

È vietato l'utilizzo gratuito di servizi IA laddove la gratuità implichi l'utilizzo dei dati degli studenti per l'addestramento dei modelli del fornitore.

SEZIONE VI – CONSENSO, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Art. 16 – Consenso Informato delle Famiglie

L'utilizzo di dati individuali degli studenti in progetti sperimentali che coinvolgano sistemi IA ad alto rischio richiede il consenso informato scritto dei genitori o tutori legali;

Il modulo di consenso (Allegato D) specifica: finalità del progetto, sistemi IA utilizzati, dati raccolti, tempi di conservazione, diritti esercitabili;

Il diniego del consenso non pregiudica in alcun modo il diritto all'iscrizione e alla frequenza, né la valutazione dello studente;

Per gli studenti maggiorenni, il consenso è espresso direttamente dall'interessato.

Art. 17 – Trasparenza nell'Uso dei Sistemi IA

I docenti informano gli studenti ogni volta che un'attività o una risorsa è stata prodotta o significativamente assistita da un sistema IA;

I sistemi IA adottati dall'Istituto sono elencati nel Registro Pubblico dei Sistemi IA, disponibile sul sito web istituzionale e aggiornato annualmente;

Le comunicazioni rivolte agli studenti attraverso chatbot devono recare una segnalazione chiara della natura artificiale dell'interlocutore;

Gli studenti hanno diritto a richiedere spiegazioni sui criteri utilizzati da eventuali sistemi di supporto alla valutazione.

SEZIONE VII – FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 18 – Piano di Formazione sull'IA (PFA)

L'Istituto promuove un Piano di Formazione sull'IA strutturato su tre livelli:

- **Livello base (obbligatorio per tutto il personale):** alfabetizzazione digitale e IA (AI Literacy), principi etici, rischi e opportunità, normativa essenziale. Durata minima: 6 ore annue;
- **Livello intermedio (docenti che utilizzano attivamente IA nella didattica):** prompt engineering, valutazione critica degli output, strumenti specifici per disciplina, bias algoritmici. Durata minima: 12 ore annue;
- **Livello avanzato (RIA, referenti digitali):** valutazioni d'impatto, governance dell'IA, analisi tecnica dei sistemi, design di attività didattiche centrate sull'IA. Durata minima: 20 ore annue.

Le ore di formazione sull'IA sono riconosciute ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio.

Art. 19 – Educazione all'IA per gli Studenti

L'Istituto integra l'educazione all'IA nel curriculum verticale, in continuità con l'Educazione Civica Digitale:

- **Scuola Primaria:** introduzione al concetto di algoritmo, pensiero computazionale, differenza tra intelligenza umana e artificiale, uso sicuro dei dispositivi;
- **Scuola Secondaria di I Grado:** funzionamento dei sistemi IA, verifica delle informazioni generate da IA, riconoscimento delle fake news, uso consapevole dei chatbot;
- **Scuola Secondaria di II Grado:** etica dell'IA, diritto d'autore nell'era dell'IA, impatto sociale e lavorativo, pensiero critico sugli output generativi.

SEZIONE VIII – SICUREZZA INFORMATICA E INCIDENTI

Art. 20 – Misure di Sicurezza Informatica

- I sistemi IA adottati devono rispettare i requisiti di cybersecurity previsti dall'AI Act e dal Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection;
- L'accesso ai sistemi IA istituzionali è protetto da autenticazione a due fattori (2FA) per il personale docente e amministrativo;
- I log di utilizzo dei sistemi IA ad alto rischio sono conservati per un periodo minimo di 12 mesi;
- L'Istituto effettua, con cadenza annuale, una verifica della sicurezza (security assessment) dei sistemi IA in uso;
- È vietato l'accesso a sistemi IA tramite credenziali condivise tra più utenti.

Art. 21 – Gestione degli Incidenti

Per "incidente" si intende qualsiasi evento che comporti: violazione dei dati personali, funzionamento anomalo di un sistema IA con effetti su studenti o personale, output discriminatori o lesivi della dignità, uso non autorizzato di sistemi IA.

1. Chiunque riscontri un incidente è obbligato a segnalarlo entro 24 ore al RIA e al DPO tramite la Scheda di Segnalazione Incidenti (Allegato E);
2. Il DPO valuta se l'incidente costituisce una violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33 GDPR e, in caso affermativo, notifica il Garante entro 72 ore;
3. Il RIA attiva le misure di contenimento e propone le azioni correttive;
4. In caso di incidenti gravi, il sistema IA coinvolto è sospeso fino al completamento dell'analisi e all'adozione delle misure correttive.

SEZIONE IX – INFRAZIONI, SANZIONI E RICORSI

Art. 22 – Infrazioni e Sanzioni

Le seguenti condotte costituiscono infrazioni al presente Regolamento, con le relative conseguenze disciplinari e/o amministrative:

Infrazione	Soggetto	Conseguenza
Mancata dichiarazione d'uso IA in elaborati	Studente	Richiamo scritto; possibile annullamento della prova
Uso IA per delegare integralmente un compito valutato	Studente	Provvedimento disciplinare; valutazione nulla
Caricamento di dati personali alunni su piattaforme non autorizzate	Docente	Richiamo; segnalazione al DPO; eventuale procedimento disciplinare
Adozione di sistema ad alto rischio senza DPIA	Istituto	Sanzione amministrativa GDPR + segnalazione all'Autorità di Controllo
Uso di sistemi vietati (riconoscimento emozioni, social scoring)	Istituto/Docente	Procedimento disciplinare e/o penale; sanzione AI Act fino a 35 M€

Le sanzioni a carico degli studenti sono comminate nel rispetto del Regolamento Disciplinare d'Istituto e del principio di proporzionalità. Le sanzioni a carico del personale seguono le procedure previste dal CCNL Scuola.

Art. 23 – Procedura di Ricorso

Gli studenti e le famiglie che ritengano di aver subito una violazione del presente Regolamento possono presentare ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

Il Dirigente decide entro 15 giorni lavorativi, sentito il Comitato Etico per l'IA;

È fatta salva la facoltà di ricorrere al Garante per la Protezione dei Dati Personali e all'Autorità Giudiziaria per le fattispecie penalmente rilevanti.

SEZIONE X – SOSTENIBILITÀ E AGGIORNAMENTO

Art. 24 – Impatto Ambientale e Sostenibilità

L'Istituto valuta l'impatto energetico e ambientale dei sistemi IA adottati, privilegiando soluzioni con minore consumo di risorse computazionali;

Nella scelta dei fornitori, si considerano le politiche di sostenibilità ambientale (energia rinnovabile, efficienza dei data center);

I docenti sono incoraggiati a sensibilizzare gli studenti sull'impatto ambientale dell'IA, integrando questo tema nell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile.

Art. 25 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione obbligatoria con cadenza annuale, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico;

Il RIA predispone una relazione di monitoraggio che evidenzia le criticità emerse, i nuovi sviluppi normativi e le proposte di modifica;

Le modifiche sostanziali al Regolamento sono approvate dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti;

Il Regolamento aggiornato è pubblicato sul sito web istituzionale e comunicato a tutte le componenti scolastiche.

SEZIONE XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Entrata in Vigore e Disposizioni Transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è immediatamente applicabile a tutte le componenti scolastiche.

Per i sistemi IA già in uso al momento dell'approvazione, l'Istituto dispone di 60 giorni per completarne la classificazione di rischio e, ove necessario, avviare le valutazioni d'impatto previste.

Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante dello stesso e sono adottati con provvedimento del Dirigente Scolastico entro 30 giorni dall'entrata in vigore.

Art. 27 – Clausola di Salvaguardia

Qualora disposizioni del presente Regolamento risultino in contrasto con successive normative di rango superiore, si applicano queste ultime. Il Dirigente Scolastico, su proposta del RIA, adegua il Regolamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa.